



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI TUTELA DEGLI ANIMALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/01//2017

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ	4
ART. 3 - GARANTE DEGLI ANIMALI	5
ART. 4 - COMPETENZE DEL SINDACO.....	5
ART. 5 - DIRITTI DEGLI ANIMALI	5
ART. 6 - DETENZIONE DI ANIMALI.....	6
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
ART. 7 - SERVIZI A TUTELA DEGLI ANIMALI.....	6
ART. 8 - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	7
ART. 9 - CONDOTTE VIETATE CON ANIMALI.....	7
ART. 10 - ABBANDONO DI ANIMALI	8
ART. 11 - TRASPORTO ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI.....	9
ART. 11 BIS - ACCESSO NEGLI ESERCIZI, UFFICI E MEZZI PUBBLICI.....	9
ART. 12 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI	9
ART. 13 - ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI, RALLENTATORI DI TRAFFICO, BARRIERE ANTIATTRAVERSAMENTO, CARTELLONISTICA	10
ART. 14 - VENDITA E TOELETTATURA DI ANIMALI VIVI	10
ART. 15 - DIVIETO DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI.....	11
ART. 16 - SMARRIMENTO, RINVENIMENTO, AFFIDO DI ANIMALI.....	12
ART. 17 - FUGA, CATTURA, UCCISIONE DI ANIMALI	13
TITOLO III - CANI	13
ART. 18 - DEFINIZIONE	13
ART. 19 - ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI.....	13
ART. 20 - DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA	14
ART. 21 - DIVIETO D'USO DI COLLARI COSTRITTIVI	14
ART. 22 - DIMENSIONI DEI RECINTI	14
ART. 23 - REGOLE DI CONDUZIONE	14
ART. 24 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI PUBBLICI	15
ART. 25 - AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI	15
ART. 26 - OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI.....	16
ART. 27 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI, UFFICI E MEZZI PUBBLICI	16
ART. 28 - ANAGRAFE CANINA E MICROCHIP	16
ART. 29 - RITROVAMENTO E GESTIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	16
ART. 30 - DETENZIONE DEI CANI DA GUARDIA.....	17
ART. 31 - OBBLIGO DEGLI ALLEVATORI, POSSESSORI E VENDITORI DI CANI A SCOPO DI COMMERCIO	18
TITOLO IV - GATTI	18
ART. 32 - DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO.....	18

ART. 33 - STATUS DEI GATTI LIBERI E DELLE COLONIE FELINE.....	18
ART. 34 - COMPITI DEL COMUNE.....	18
ART. 35 - CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEI/DELLE GATTARI/E.....	19
ART. 36 - COLONIE FELINE E GATTI LIBERI.....	19
ART. 37 - CENSIMENTO, TUTELA E CURA DELLE COLONIE FELINE.....	20
ART. 38 - DETENZIONE DEI GATTI DI PROPRIETÀ.....	21
ART. 39 - CANTIERI.....	21
ART. 40 - CUSTODIA GATTI RANDAGI.....	21
TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA.....	21
ART. 41 - FAUNA SELVATICA.....	21
ART. 42 - FAUNA ESOTICA.....	22
TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI.....	23
ART. 43 - POPOLAZIONE DI COLUMBA LIVIA.....	23
TITOLO VII - VOLATILI.....	23
ART. 44 - DETENZIONE DI VOLATILI.....	23
ART. 45 - DIMENSIONI DELLE GABBIE.....	23
TITOLO VIII - ANIMALI ACQUATICI.....	23
ART. 46 - DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE.....	23
ART. 47 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI.....	23
TITOLO IX - EQUIDI.....	24
ART. 48 - PRINCIPI DISTINTIVI.....	24
TITOLO X - GRANDI ANIMALI ESOTICI.....	24
ART. 49 - TUTELA DEGLI ANIMALI ESOTICI.....	24
TITOLO XI - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI.....	25
ART. 50 - RIABILITAZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI.....	25
ART. 51 - PET THERAPY.....	25
TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI.....	25
ART. 52 - SANZIONI.....	25
ART. 53 - VIGILANZA.....	26
ART. 54 - INUMAZIONE DI ANIMALI.....	26
ART. 55 - INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME.....	26

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere, la tutela e la dignità degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

ART. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ

Il Comune di Tortona, in base all'articolo 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Tortona, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi; con la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987 e con l'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Trattato di Lisbona) riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e animale.

Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati, il Comune di Tortona istituisce con nomina del Sindaco il "Garante per la tutela degli animali" e ne definisce con atto di Giunta Comunale i requisiti e le funzioni.

Il Comune di Tortona, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

Il Comune di Tortona, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione.

Il Comune di Tortona, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

Il Comune di Tortona individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

Il Comune di Tortona, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta, altresì, ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

Il Comune di Tortona promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico - culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi.

Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

Il Comune di Tortona, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Il Comune di Tortona porrà in essere tutte le azioni necessarie a tutelare nelle opportune sedi l'equilibrio ambientale del proprio territorio nel caso in cui vengano accertati da parte delle Autorità competenti danni ambientali, onde ottenere un equo risarcimento da destinare alla bonifica, al miglioramento dell'ambiente.

ART. 3 - GARANTE DEGLI ANIMALI

In linea con i principi generali di cui al precedente art. 1, in un'ottica di tutela degli animali e di valorizzazione dei rapporti intercorrenti tra specie umana e animale viene istituita la figura del Garante degli Animali con le seguenti funzioni:

- Affermare e difendere tutti i principi e i valori fondamentali che riguardano il benessere, la protezione e la dignità degli animali.
- Interagire con le associazioni attive nel campo della protezione degli animali per proposte e suggerimenti.
- Intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali.
- Implementare i progetti e le campagne di sensibilizzazione volte ad educare i cittadini ad un corretto rapporto con gli animali, campagne volte a contrastare il diffuso fenomeno dell'abbandono, progetti per migliorare l'esistenza degli abitanti non umani e di prevenzione e lotta ai maltrattamenti.

Tale figura, per le cui esatte competenze e funzioni si rimanda alle linee guida specificatamente deliberate con D.G.C. 64 del 28/05/2015, verrà individuata previa procedura di avviso pubblico, e nominata con Decreto Sindacale.

ART. 4 - COMPETENZE DEL SINDACO

Al Comune di Tortona, in base all'art. 3 del DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

ART. 5 - DIRITTI DEGLI ANIMALI

Il Comune di Tortona si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

ART. 6 - DETENZIONE DI ANIMALI

Il proprietario o il detentore di un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:

- vaccinare l'animale, nel rispetto della normativa vigente;
- impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
- informarsi tramite il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
- sterilizzare i felini lasciati liberi di vagare sul territorio.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

Le recinzioni dei detentori di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico - sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile e dell'articolo 659 Codice Penale.

E' vietato a chiunque lasciare liberi e non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 7 - SERVIZI A TUTELA DEGLI ANIMALI

Il Comune, tramite Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Tortona - ASL-AL, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e

vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

ART. 8 - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Tortona.

Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

ART. 9 - CONDOTTE VIETATE CON ANIMALI

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico - sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera conforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori, scatole o gabbie di qualsivoglia tipologia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori, pesci, rettili, anfibi e insetti.
5. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
6. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

8. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, manifestazioni, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
10. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportino, ecc.) dovranno essere adeguati a specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
11. E' vietato, fatto salvo quanto previsto dalla Normativa specifica in materia, catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento e procurare in qualunque modo menomazioni agli animali da compagnia per facilitarne la detenzione.
12. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
13. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 544-ter C.P. in merito al maltrattamento degli animali, è vietato su tutto il territorio comunale far esibire gli animali di qualsiasi razza o specie o età per suscitare sentimentalismi nei passanti durante l'accattonaggio.
- 13 bis. E' divieto usare attivamente l'animale per l'accattonaggio e detenerlo in precarie condizioni di salute dovute ad incuria del proprietario o in violazione di norme veterinarie o sulla proprietà degli animali. In tal caso l'Organo accertatore procederà al sequestro amministrativo cautelare degli animali al fine di verificarne le condizioni di salute ed il rispetto delle norme veterinarie o sulla proprietà degli animali ai sensi art. 13 c. 2 della Legge n. 689/1981.
14. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
15. E' vietato l'uso e la detenzione di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi e uccelli.
16. E' vietato separare cuccioli, di cani e gatti, dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. L'eventuale separazione deve avvenire in base alle norme prescritte dalla normativa vigente.
17. E' vietato colorare gli animali, eccetto con sistemi di marcaggio temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali.
18. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce o da destinare ai laboratori di ricerca.

ART. 10 - ABBANDONO DI ANIMALI

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia

appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 11 - TRASPORTO ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI

1. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
2. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
3. Deve inoltre essere vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale e deve essere garantita adeguata areazione all'abitacolo.
4. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

ART. 11 BIS - ACCESSO NEGLI ESERCIZI, UFFICI E MEZZI PUBBLICI

1. Sui mezzi pubblici di trasporto gli animali devono essere accompagnati dal padrone o detentore e hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, gli animali accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso, salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici gli animali non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione degli animali di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

ART. 12 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite da personale specializzati, con

modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo debiti cartelli di avviso.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare agli organi competenti per legge, tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.
3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, al di fuori dei casi di cui al comma 1, lo segnala, ai soggetti previsti dalla legge, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
4. L'Amministrazione Comunale determinerà tempi e modalità di sospensione delle attività svolte ai sensi del disposto di cui al precedente comma 1, laddove dovesse verificarsi la fattispecie di cui ai successivi commi 2 e 3.

ART. 13 - ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI, RALLENTATORI DI TRAFFICO, BARRIERE ANTIATTRAVERSAMENTO, CARTELLONISTICA

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune potrà predisporre appositi attraversamenti atti a facilitare il passaggio di tali animali e/o barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
2. Nelle zone sedi di attraversamento, il Comune potrà proporre l'installazione di apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovrà essere apposto un segnale di pericolo: "Animali selvatici" di cui al Codice della Strada.
3. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi potrà essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

ART. 14 - VENDITA E TOELETTATURA DI ANIMALI VIVI

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati,

dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo a dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell' A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
8. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 gg.
9. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
10. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina o all'esterno del punto vendita. Durante il periodo di esposizione dovrà essere garantita una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.
11. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitorici
12. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

ART. 15 - DIVIETO DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI

1. E' vietato, su tutto il territorio comunale, utilizzare animali sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente a

circhi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES e s.m.i, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 ("Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti"), emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998, come integrata dalle Linee Guida emanate dalla Commissione stessa in data 19/04/2006. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.

4. L'autorizzazione di circhi equestri, ivi compresi i circhi acquatici, o di mostre di animali in genere, è permessa solo a coloro che non abbiano mai subito condanne per la violazione delle norme vigenti in materia di Tutela degli Animali.
5. Ove occorra, l'Amministrazione potrà formulare specifiche prescrizioni al fine di assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione ed utilizzo, facendo anche ricorso ai competenti organismi per il controllo e la vigilanza.
6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata e definitiva dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
7. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le mostre e/o concorsi cinofili, i concorsi ippici e comunque le attività sportive legalmente riconosciute che contemplano l'utilizzo di animali.
8. Il Comune di Tortona, fatti salvi gli eventi di cui al punto precedente, non concede il patrocinio agli spettacoli che utilizzano animali.

ART. 16 - SMARRIMENTO, RINVENIMENTO, AFFIDO DI ANIMALI

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 3 giorni (ex LR 18/2004 e s.m.i.) alla Polizia Municipale, o altre Forze dell'ordine, o al Servizio Veterinario.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, diversi dai cani, è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.
4. In caso di rinvenimento di un animale, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale autorizzato, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento, fatto salvo l'obbligo di comunicarlo immediatamente alla Polizia Municipale, o altre Forze dell'ordine, o al Servizio Veterinario.
5. Gli animali non devono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

ART. 17 - FUGA, CATTURA, UCCISIONE DI ANIMALI

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio ed alle Forze dell'Ordine. L'eventuale intervento di veterinari privati o altri può essere richiesto dal Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale.
2. La soppressione degli animali di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del medico veterinario che la effettua con metodi eutanasi preceduti da anestesia profonda prevista dal D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993, Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "Tutela e controllo degli animali da affezione" e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili convenzionati con il Comune di Tortona potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità e soltanto previo benestare del medico veterinario così come contemplato dalla L 281/91 Art 2, comma 6. Tale soppressione dovrà comunque essere effettuata con metodi eutanasi preceduti da anestesia profonda prevista dal D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993, Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "Tutela e controllo degli animali da affezione".

TITOLO III - CANI

ART. 18 - DEFINIZIONE

Al cane, considerato tra gli animali più sociali e mentalmente dotati oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

ART. 19 - ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta.
4. E' vietato tenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

6. L'Amministrazione comunale può promuovere o patrocinare iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

ART. 20 - DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA

E' vietato detenere cani legati o a catena per periodi di tempo superiori ad otto ore nell'arco della giornata. La catena dovrà essere lunga almeno 5 metri e avere la possibilità di scorrere lungo un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5, teso all'altezza di almeno metri 2 dal terreno; dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità, e dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.

ART. 21 - DIVIETO D'USO DI COLLARI COSTRITTIVI

E' vietato l'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.

ART. 22 - DIMENSIONI DEI RECINTI

1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq 8, come stabilito dalla L.R. 26 Luglio 1993, n. 34.
2. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico - sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
3. Il box, deve essere:
 - a) opportunamente inclinato per permettere la fuoruscita dei liquidi;
 - b) in parte ombreggiato;
 - c) in parte pavimentato in materiale impermeabile, antisdrucciolo;
 - d) costruito in modo tale da facilitare la rimozione quotidiana delle deiezioni.
4. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale.
5. Il ricovero (cuccia) deve essere sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

ART. 23 - REGOLE DI CONDUZIONE

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie, in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto sono condotti con guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 e il loro conduttore deve avere al seguito museruola adatta al cane condotto. Detto conduttore deve applicarla autonomamente in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta insindacabile delle Autorità competenti per garantire l'incolumità di persone e animali.
2. Gli individui di indole aggressiva appartenenti a qualsiasi razza o meticci sono condotti con

guinzaglio e museruola nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto frequentati da altre persone o animali.

- 2 bis. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
3. Nei luoghi aperti e lontani dai centri abitati, dove non sono presenti altre persone, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore, mentre quelli di indole aggressiva devono comunque essere condotti con guinzaglio.
- 3 bis. E' vietato affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso, fermo restando che il proprietario o detentore del cane è comunque responsabile di ogni azione dell'animale.
4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
6. E' facoltà degli agenti di pubblica sicurezza intimare l'allontanamento al conduttore di cane, sprovvisto di guinzaglio e laddove previsto di museruola, nel caso in cui rifiuti di apporre la museruola stessa, dalle vie o da altro luogo aperto al pubblico, dai locali pubblici e la discesa dai pubblici mezzi di trasporto per prevenire rischio per l'incolumità di persone o animali.

ART. 24 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI PUBBLICI

E' fatto obbligo a coloro che conducono cani in giardini e parchi pubblici di rispettare le seguenti disposizioni:

- a) tenere i cani a guinzaglio, la cui lunghezza dovrà essere adeguata alle varie situazioni;
- b) non farli accedere alle aree verdi chiuse e alle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive nonché in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.

ART. 25 - AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature (per es. set-toilette).

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

ART. 26 - OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi così da ripristinare l'igiene del luogo e a depositare gli escrementi, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestelli portarifiuti. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.

ART. 27 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI, UFFICI E MEZZI PUBBLICI

Per quanto attiene alle regole di accesso ai mezzi pubblici di trasporto, ai locali aperti al pubblico e ai pubblici uffici, nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici valgono le norme di cui all'art. 11 bis del presente Regolamento.

ART. 28 - ANAGRAFE CANINA E MICROCHIP

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della Legge Regionale 19/07/2004 n. 18.
2. E' obbligatorio sottoporre il cane a inserimento di microchip per tutti i cani tatuati a partire dal 1 novembre 2004.
3. L'eventuale smarrimento deve essere comunicato entro 3 giorni dalla scomparsa alla Polizia Municipale.
4. Variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati alla Polizia Municipale ed al Servizio Veterinario della ASL entro 15 giorni dall'evento.

ART. 29 - RITROVAMENTO E GESTIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

1. Il servizio pubblico di cattura dei cani vaganti (ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 34/93) è svolto da un canile pubblico o convenzionato.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale o altre Forze dell'Ordine o il Servizio Veterinario che trasmetteranno immediatamente la

segnalazione al Canile Comunale per il suo recupero. Il Canile Comunale può ricevere le segnalazioni per il recupero dei cani vaganti solamente da: Comune, Polizia Municipale, Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, Forza Pubblica. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.

3. I cani catturati sono immediatamente trasferiti presso l'apposito reparto di prima accoglienza del canile, per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme (10 giorni). Di ogni cattura effettuata viene data immediata comunicazione al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio per l'identificazione dell'animale e l'effettuazione della visita di controllo, nonché al competente Servizio comunale. Per i cani identificati verrà data comunicazione al legittimo proprietario nel più breve tempo possibile, per il riscatto dell'animale, previo pagamento delle spese di cattura, assistenza, degenza, interventi di identificazione e terapeutici, secondo le tariffe e le note spese che il canile e l'ASL competente per territorio provvederanno a comunicare. Per i cani non identificati, il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio provvederà all'identificazione con l'apposizione del microchip.
4. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) ancorché non identificati che non vengono reclamati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, così come disposto dalla L 281/91 art. 2, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento.
5. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne faccia richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 7 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune che potrà far effettuare controlli sul benessere dell'animale. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile convenzionato.
6. Gli animali non devono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, il Comune può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.
7. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda compiti di protezione degli animali per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali del canile, per eventuali controlli sul benessere degli animali ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

ART. 30 - DETENZIONE DEI CANI DA GUARDIA

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

ART. 31 - OBBLIGO DEGLI ALLEVATORI, POSSESSORI E VENDITORI DI CANI A SCOPO DI COMMERCIO

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di detenere un registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, ai fini di garantire, ove del caso, un puntuale monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando certificato attestante il buono stato di salute dell'animale all'acquirente. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto, se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

TITOLO IV - GATTI

ART. 32 - DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO

1. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara" anche detto "tutore di colonie feline".
4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

ART. 33 - STATUS DEI GATTI LIBERI E DELLE COLONIE FELINE

I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati ai sensi del presente Regolamento e nel rispetto delle normative vigenti in materia di Tutela Animalista.

ART. 34 - COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune di Tortona provvede, in base alla normativa vigente, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale e con le Associazioni Animaliste del territorio, alla cura e sterilizzazione dei gatti

liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che dalle suddette Associazioni Animaliste in collaborazione con il Comune.

ART. 35 - CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEI/DELLE GATTARI/E

1. I/le gattari/e sono obbligati/e a rispettare le seguenti norme:
 - a) dovrà essere garantito il decoro dei luoghi appositamente individuati per la somministrazione di cibo ed acqua ai gatti, avendo cura di utilizzare allo scopo, ove possibile, siti appartati e comunque non ricadenti in ambiti scolastici e/o ospedalieri.
 - b) al termine del periodo di alimentazione si dovrà aver cura di eliminare i residui del cibo avanzato, così da evitare possibili forme di degrado dovuto al deterioramento dei cibi stessi, e quindi i potenziali inconvenienti igienico - sanitari ad essi correlati;
 - c) i contenitori e gli utensili utilizzati per la somministrazione degli alimenti dovranno, al termine del periodo di alimentazione, essere accuratamente rimossi dagli spazi pubblici utilizzati allo scopo;
 - d) gli spazi pubblici di cui alla precedente lettera a) andranno individuati al di fuori di tutte quelle aree adibite a gioco e/o svago per l'infanzia;
 - e) è vietato ai/alle gattari/e di posizionare contenitori per la somministrazione di alimenti su muri perimetrali o di sostegno a recinzioni appartenenti a proprietà private di soggetti terzi che si trovano al confine con la pubblica via.
2. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
3. Il Comune di Tortona, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, può provvedere a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione.

ART. 36 - COLONIE FELINE E GATTI LIBERI

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non devono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico - sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).
2. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, in accordo con il Servizio Veterinario, potrà predisporre lo spostamento della colonia.
3. E' vietato a chiunque, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per alimentazione, riparo e cura dei gatti (ciotole, cucce, ecc.), allorquando la collocazione di tali manufatti sia stata precedentemente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, anche tenuto conto delle possibili correlazioni con le necessità di tutela igienico - sanitaria dei luoghi.

4. E' vietato, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree pubbliche interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere apposti dall'Amministrazione Comunale cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.
6. Le colonie feline e/o i gatti liberi presenti in ambiti scolastici e/o ospedalieri dovranno essere catturati e delocalizzati.

ART. 37 - CENSIMENTO, TUTELA E CURA DELLE COLONIE FELINE

1. La Regione Piemonte con la L.R. 34/93 - art. 12, riconosce al Comune la funzione di tutela e cura delle colonie feline presenti nel proprio territorio in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. e con le associazioni Animaliste.
2. L'esatta conoscenza della situazione territoriale - l'individuazione e l'identificazione anagrafica - costituisce presupposto indispensabile per gli interventi atti al razionale controllo della popolazione felina. Tali attività sono alla base di un'azione mirata che, oltre ad avere obiettivi di tipo sanitario, assicura il benessere degli animali e la soddisfazione delle persone interessate, a vario titolo, alla loro esistenza.
3. Gli obiettivi degli interventi sono mirati alla:
 - tutela della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonotico/sanitario derivante dalla presenza di colonie feline;
 - tutela e benessere animale nel rispetto delle etologie delle popolazioni feline;
 - cura dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei problemi igienico sanitari derivanti dalla loro presenza.
4. E' vietato impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti per la loro alimentazione, riparo e cura, salvo il rispetto di tutte le norme igieniche e di convivenza civile. Nei condomini, la gestione delle colonie feline deve essere concordata con l'Amministratore condominiale; nelle proprietà private l'alimentazione, il riparo e la cura dovranno essere autorizzate dalla proprietà o dai responsabili delegati, finalizzando le azioni anche al benessere dell'animale.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline, saranno apposti dagli Uffici competenti appositi cartelli informativi segnaletici della presenza dei felini, anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.
6. Le colonie feline non devono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno esser effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario dell'A.S.L. ed esclusivamente per comprovate esigenze sanitarie riguardanti le persone o gli stessi animali, o per motivazioni di interesse pubblico.

ART. 38 - DETENZIONE DEI GATTI DI PROPRIETÀ

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, ci si dovrà impegnare alla loro sterilizzazione.

ART. 39 - CANTIERI

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Assessorato all'Ambiente potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

ART. 40 - CUSTODIA GATTI RANDAGI

La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

ART. 41 - FAUNA SELVATICA

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità

nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività o ne comportino fenomeni di stress.
8. Coloro che rinvergono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione.

ART. 42 - FAUNA ESOTICA

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43.
2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti nell'articolo 1 della Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge medesima.
3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

ART. 43 - POPOLAZIONE DI COLUMBA LIVIA

Nel merito della tutela e definizione dei rapporti con la popolazione di Columba Livia, si richiama integralmente quanto disposto con la Normativa Nazionale, con le Direttive Regionali e comunque con i provvedimenti sindacali adottati in linea e nel rispetto delle direttive stesse.

TITOLO VII - VOLATILI

ART. 44 - DETENZIONE DI VOLATILI

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. E' vietato il rilascio in ambiente di volatili, a eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero per animali selvatici.

ART. 45 - DIMENSIONI DELLE GABBIE

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
3. E' vietata ogni condotta che possa compromettere il benessere ed il sistema fisiologico dell'animale, sia libero che in cattività, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VIII - ANIMALI ACQUATICI

ART. 46 - DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

ART. 47 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri

d'acqua.

2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO IX - EQUIDI

ART. 48 - PRINCIPI DISTINTIVI

1. Il cavallo, destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse e all'attività ippica, non deve essere ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma un essere senziente e deve essere trattato con rispetto e dignità, tutelato sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo per servizio così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non deve essere macellato o ceduto per la macellazione, pena la revoca della licenza al vetturino.
3. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta, chiusa su almeno tre lati, devono sempre avere a disposizione acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E' vietato tenere equini sempre legati in posta; in particolare i box dovranno avere una misura adeguata alla tipologia di equide.
5. Gli equini non devono essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non devono essere montati o sottoposti a fatiche se sono anziani o malati.
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi, devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

TITOLO X - GRANDI ANIMALI ESOTICI

ART. 49 - TUTELA DEGLI ANIMALI ESOTICI

Fermo restando che la detenzione di animali esotici è regolamentata della L.R. n. 43 del 28 ottobre 1986 "Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici", è facoltà del Comune di Tortona sostenere campagne educative atte a disincentivare l'acquisto e la detenzione di animali esotici.

TITOLO XI - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

ART. 50 - RIABILITAZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Il Comune di Tortona deplora l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione/vivisezione e incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione e affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

ART. 51 - PET THERAPY

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. Il personale addetto alla pet-therapy o chi conduce l'animale dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
3. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito idonea capacità e titolarità in materia.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 - SANZIONI

Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano, con le modalità di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689, laddove non diversamente individuate da specifiche normative nazionali e/o regionali in materia, le seguenti sanzioni amministrative, pur fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:

1. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 9, 10 (comma 1), 12 (comma 1), 14, 15 (comma 1 e 2), 19, 20, 21, 22, 23 (comma 6), 31, 38, 44 (comma 2), 45 (comma 1), 48 (comma 3, 4 e 5) è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 150,00 a euro 500,00.
2. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 23 (comma 2), 35 (comma 1), è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 50,00 a euro 300,00.
3. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 11bis (comma 4), 23 (comma 1), 24, articolo 26 (comma 1) è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad una somma che va da euro 50,00 a euro 150,00.
4. Per gli artt. 9 (comma 18) e art. 44 (comma 3) non è previsto il pagamento in misura ridotta e la sanzione amministrativa pecuniaria sarà determinata con ordinanza di ingiunzione.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti articoli si applicherà una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Le sanzioni amministrative comminate per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento confluiscono in un fondo comunale per la realizzazione degli scopi della Legge.

ART. 53 - VIGILANZA

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, nel rispetto delle rispettive competenze e professionalità, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, i Carabinieri del Comando tutela ambientale, agroalimentare e forestale, i Servizi di Vigilanza Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie formalmente riconosciute, e tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio

ART. 54 - INUMAZIONE DI ANIMALI

Oltre all'incenerimento di animali deceduti negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati, ai sensi del Regolamento CEE n. 1069/2009 e s.m.i.

ART. 55 - INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.